

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 579

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAPRILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2006

Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita

Onorevoli Senatori. - Il presente provvedimento nasce dall'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del luogo elettivo di nascita al fine di determinare la facoltà per i genitori, o per la sola madre, laddove il padre non sia presente o non abbia riconosciuto la paternità del bambino, di indicare, all'atto della dichiarazione di nascita, il luogo di residenza dei genitori, invece del luogo effettivo di nascita. Questa esigenza deriva dal fatto che sempre più spesso accade che le mamme siano costrette a partorire prevalentemente o quasi esclusivamente presso ospedali, istituti specializzati o case di cura, lontani dal luogo in cui esse risiedono stabilmente. Tale situazione ha comportato il verificarsi del fenomeno, assai diffuso sul territorio nazionale, della progressiva scomparsa delle registrazioni di nascita nei comuni privi di ospedali, istituti specializzati o case di cura privati. Così un gran numero di cittadini risulta nato in un luogo completamente diverso dalla frazione ed anche dal comune di origine dei genitori; luogo di fatto estraneo ad eventi della propria adolescenza, crescita, dimora e spesso anche attività lavorativa, luogo a cui, forse, nessun motivo di carattere affettivo e familiare li lega. A queste considerazioni vanno aggiunte valutazioni relative ai disagi vissuti dai citta-

dini per la richiesta di certificati e documenti con il corrispondente sovraccarico di lavoro per gli uffici dello stato civile di quei comuni, sede delle anzidette strutture sanitarie presso le quali avvengono i parti.

Per tali comuni, con l'approvazione delle limitate e specifiche modifiche normative ora proposte, si otterrebbero anche consistenti e non trascurabili semplificazioni con i conseguenti risparmi di natura economica. Tale procedura comporta anche risparmio di spese postali, attrezzature tecniche, spazi e personale per gli archivi.

È anche al fine di restituire al legame familiare e con la propria terra di origine il doveroso e legittimo riconoscimento giuridico che si propone l'approvazione di una nuova normativa che recepisca molte analoghe aspirazioni variamente evidenziate su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, al fine di salvaguardare le antiche tradizioni e la memoria storica delle collettività locali, ho ritenuto necessario presentare il presente provvedimento, che già nella passata legislatura era stato approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati (vedi stampato Camera n. 5795), con un vasto consenso parlamentare, con l'auspicio di giungere in tempi brevi all'istituzione del luogo elettivo di nascita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del luogo elettivo di nascita)

1. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita congiuntamente ai genitori o, in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all'altro genitore, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge.

2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza dei genitori o, secondo quanto previsto al comma 1, di residenza del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare potrà essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendersi secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

3. L'ufficiale dello stato civile del luogo effettivo di nascita, o quello competente nei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge, riceve la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette d'ufficio, entro tre giorni, all'ufficiale dello stato civile del luogo elettivo di nascita. Quest'ultimo provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato. In ogni caso, gli atti dello stato civile conservano l'annotazione del luogo di nascita effettivo e dell'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero.

Art. 2.

(Adeguamento delle norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.